



Provincia della Spezia
Medaglia d'Oro al Valor Militare

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Politiche Economiche, Sociali e del Lavoro

AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 16 LEGGE N. 56/87

L'art. 16 della Legge n. 56/87 prevede che **nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici** (ivi compresi gli enti locali e le unità sanitarie locali) **le assunzioni di personale da inquadrare nei livelli economico-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo debbano avvenire sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di disoccupazione**, a condizione che essi siano in possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Nel mese di gennaio 2005 sono entrati in vigore i nuovi criteri relativi all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/87 stabiliti dalla Regione Liguria con deliberazione di Giunta Regionale n. 859 del 02/08/04.

INDIRIZZI OPERATIVI EMANATI DALLA REGIONE LIGURIA

Le pubbliche amministrazioni effettuano le assunzioni di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, **per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo**, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, **mediante selezione dei soggetti iscritti nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 442/2000, che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.**

A tal fine le pubbliche amministrazioni interessate possono procedere autonomamente attraverso l'emanazione di avvisi pubblici di offerta di lavoro opportunamente pubblicizzati e la redazione di graduatorie, nel rispetto delle modalità di attribuzione dei punteggi di priorità, e degli altri criteri e procedure, stabiliti dagli indirizzi operativi emanati dalla Regione Liguria. **Al fine dell'attribuzione dei punteggi, esse acquisiscono le informazioni necessarie direttamente dalla persona interessata tramite la presentazione di certificazione ISEE e di anzianità di disoccupazione.**

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a n. 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Ove non procedano autonomamente **le pubbliche amministrazioni possono rivolgere specifica richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego competente per il territorio ove si trova la sede di lavoro relativa alle previste**

assunzioni. I Centri per l'Impiego competenti provvedono all'emanazione di avvisi pubblici in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni interessate all'avviamento a selezione.

Per gli **avvisi emanati dai Centri per l'Impiego**, le Amministrazioni Provinciali possono ricorrere al sistema della "**chiamata sui presenti**".

Con la domanda di partecipazione alla selezione, i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso dei requisiti indicati nell'avviso. Al fine di conseguire i relativi punteggi, producono, contestualmente alla presentazione della domanda, le certificazioni relative all'ISEE e all'anzianità di disoccupazione.

Alle assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni **possono concorrere anche le persone occupate**, in possesso della qualifica richiesta. **Alle assunzioni a tempo determinato potranno concorrere anche le persone occupate, le quali, però, saranno avviate in subordine rispetto alle persone non occupate.**

I lavoratori che si trovino in "sospensione dello stato di disoccupazione", ovvero che risultino occupati con rapporto di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata non superiore a 8 mesi commerciali ovvero 4 mesi per i giovani (soggetti di età compresa fra 18 e 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se laureati) **sono evidentemente equiparati, ai fini della partecipazione agli avviamenti a selezione, ai lavoratori occupati.**

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di priorità per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni sono redatte sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) **Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E): attestato da parte dell'INPS sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica resa dal dichiarante presso INPS, CAF, Comuni);**
- b) **anzianità di disoccupazione (fino al massimo di 24 mesi);**
- c) **precedenti lavori subordinati a tempo determinato presso la stessa amministrazione e con la medesima qualifica (limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato e nell'ambito dei precedenti 36 mesi);**
- d) **minore età anagrafica (nei casi di parità di punteggio).**

A ciascuna persona che presenta la propria domanda di adesione al bando pubblico di selezione viene assegnato un punteggio corrispondente al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

La presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) all'amministrazione che procede a redigere la graduatoria è a carico della singola persona.

N.B.: In caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E. la persona non sarà inserita in graduatoria.

Da tale punteggio vengono sottratti i punti relativi all'anzianità di disoccupazione (punteggio massimo detraibile n. 7.200 punti).

Le persone domiciliate nel territorio di competenza di un Centro per l'Impiego esterno alla Regione Liguria, al fine di ottenere la detrazione del punteggio relativo all'anzianità di disoccupazione, sono tenute a presentare idonea certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego competente in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di selezione. In caso di mancata presentazione non sarà effettuata la prevista detrazione per anzianità di disoccupazione.

La precedenza è assegnata sulla base del minore punteggio conseguito.

In caso di parità la precedenza è assegnata con riferimento alla minore età anagrafica.

ANZIANITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Per ciascun mese maturato in stato di disoccupazione vengono attribuiti punti 300. Per mese deve intendersi quello commerciale, ovvero il mese di durata convenzionale di 30 giorni: i periodi fino a 15 giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.

La massima anzianità di disoccupazione presa in considerazione è quella relativa a n. 24 mesi, con il conseguimento del punteggio massimo di 7.200 punti.

Il calcolo dell'anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

Non viene assegnato alcun punteggio per il parametro dell'anzianità di disoccupazione alle persone occupate, salvo il caso che tale occupazione sia tale da produrre un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione fiscale: € 8.000,00 per i redditi da lavoro dipendente, o fiscalmente assimilati, elevato a € 9.600,00 se persona disabile o persona iscritta nelle liste di cui all'art. 18 comma 2 Legge 68/99 (orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di guerra, di servizio o di lavoro - coniuge e figli di grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro - profughi italiani rimpatriati - familiari di vittime del dovere) - € 4.800,00 per i redditi da lavoro autonomo elevato a € 5.760,00 se persona disabile o persona iscritta nelle liste di cui all'art. 18 comma 2 Legge 68/99.

I mesi di "sospensione dello stato di disoccupazione", ovvero i mesi relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata non superiore a 8 mesi commerciali ovvero 4 mesi per i giovani (soggetti di età compresa fra 18 e 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se laureati), non si considerano ai fini del calcolo del punteggio per l'anzianità di disoccupazione. Tali limiti temporali sono elevati a 9 mesi se

trattasi di persona disabile o di persona iscritta nelle liste di cui all'art. 18 comma 2 Legge 68/99 (indipendentemente dall'età anagrafica).

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a redigere le relative graduatorie detraendo anche i punti relativi ai precedenti incarichi a tempo determinato, presso le stesse amministrazioni e con la medesima qualifica professionale richiesta, secondo le risultanze ai propri atti e limitatamente ai precedenti 36 mesi.

Per ciascun mese di lavoro a tempo determinato presso lo stesso ente, nell'ambito dei precedenti 36 mesi dalla data del bando pubblico di selezione, sono assegnati punti 300. Per mese si intende quello commerciale ovvero il mese di durata convenzionale di 30 giorni.

I Centri per l'Impiego, qualora incaricati dalla pubblica amministrazione di procedere alla formazione delle graduatorie, richiederanno a quest'ultima i dati per integrare le stesse con il punteggio relativo ai precedenti incarichi a tempo determinato con la stessa qualifica ovvero richiederanno direttamente ai candidati l'attestato di servizio rilasciato dall'amministrazione.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria è resa pubblica con le modalità previste nell'avviso pubblico.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i candidati possono proporre opposizione alla pubblica amministrazione che ha provveduto a redigere la graduatoria avverso la propria posizione nella stessa, se derivata da errori di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.

La graduatoria resta valida per il periodo stabilito dall'avviso pubblico di selezione o, in mancanza di indicazione esplicita, per un periodo di sei mesi.

I Centri per l'impiego incaricati da pubbliche amministrazioni di provvedere all'emanazione di avvisi pubblici di selezione, per le assunzioni a tempo indeterminato, rimettono alle stesse, entro il termine stabilito (30 giorni dalla scadenza del Bando), le graduatorie con i punteggi conseguiti da tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

Per le assunzioni a tempo determinato, i Centri per l'Impiego trasmettono alle stesse i nominativi dei candidati in ordine di graduatoria, in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire.

I lavoratori avviati a selezione presso una pubblica amministrazione, e non ancora assunti, sono avviati anche presso altre amministrazioni ove risultino utilmente collocati in graduatoria.

La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione, che non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione in servizio ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine di precedenza fissato dalla graduatoria.

I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;**
- b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;**
- c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione al bando;**
- d) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo.**

La pubblica amministrazione comunica al Centro per l'Impiego competente per il territorio ove si trova la sede di lavoro di cui trattasi e ai Centri per l'Impiego competenti per ciascuna persona i nominativi dei lavoratori assunti.

L'amministrazione comunica altresì i nominativi:

- 1) di coloro che non hanno accettato l'assunzione in servizio o che non si siano presentati alle prove di idoneità, comunicando gli eventuali motivi giustificativi adottati dall'interessato ed allegando la documentazione comprovante gli stessi;
- 2) di coloro che siano risultati inidonei al posto offerto.

N.B.: Nei casi di mancata presentazione alle prove di idoneità o di rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo, ovvero di reiterate dimissioni durante il periodo di prova, il Centro per l'Impiego dispone la perdita dello stato di disoccupazione delle persone domiciliate nel proprio ambito territoriale di competenza e registrate nel proprio elenco anagrafico. Per reiterate dimissioni durante il periodo di prova, si precisa che:

- a) la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione viene applicata al terzo recesso volontario da parte del lavoratore;
- b) la reiterazione massima consentita va riferita all'anno solare;
- c) ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, per reiterate dimissioni durante il periodo di prova, non rilevano quelle intervenute per giusta causa.

Inoltre, in analogia con la sanzione prevista dalla D.G.R. N. 811/2003 per i casi di rifiuto di una congrua offerta di lavoro, **la persona che perde lo stato di disoccupazione** nel caso di assenza ingiustificata alla prova selettiva o di rinuncia all'assunzione in servizio presso una pubblica amministrazione senza giustificato motivo ovvero per reiterate dimissioni durante il periodo di prova, **non potrà rendere al servizio competente una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di sei mesi** e, pertanto, per tale periodo, non potrà partecipare ad ulteriori avviamenti a selezione presso pubbliche amministrazioni.